

## Articolo 58

### *(Revisione del sistema di reclutamento dei docenti nella scuola secondaria e titolarità di tutti i docenti sulla singola scuola)*

L'**articolo 58** ridefinisce il percorso per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, sia per i posti comuni che per quelli di sostegno. In particolare, sostituisce il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) con un **percorso annuale di formazione iniziale e prova**, cui si continua ad accedere previo superamento di un **concorso**, all'esito del quale, però, si consegue già l'**abilitazione** all'insegnamento per la classe di concorso per cui si è partecipato e si è immessi in ruolo. Il docente, concluso positivamente l'anno di formazione iniziale e prova, deve rimanere nella stessa scuola, negli stessi tipo di posto e classe di concorso, per **almeno altri quattro anni**.

Infine, dispone che, **dall'a.s. 2019/2020**, ai docenti non è più attribuita la titolarità su ambito territoriale. Si torna, dunque, alla **titolarità** del docente in una **singola scuola**.

#### ***1. PERCORSO PER L'ACCESSO NEI RUOLI DI DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA***

Il **comma 1** modifica in maniera sostanziale il **D.Lgs. 59/2017** che, intervenuto, sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. b), della L. 107/2015, ha introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli nella scuola secondaria, sia su posti comuni che su posti di sostegno, e ha previsto un **graduale inserimento nella funzione docente**. La disciplina non ha ancora trovato attuazione, fatta eccezione per uno dei concorsi previsti nella fase transitoria, riservato a docenti già in possesso di titolo abilitante all'insegnamento o di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria. E' solo a tale procedura – ma con le specifiche che si vedranno – che continuano ad applicarsi le previsioni recate dal testo del d.lgs. 59/2017.

Preliminarmente, è utile ricordare che, in base al d.lgs. 59/2017, il percorso di formazione iniziale e accesso nei ruoli è articolato in:

- un **concorso** pubblico nazionale, per esami e titoli, indetto su base regionale o interregionale con cadenza biennale, per la copertura dei posti previsti vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico

successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali;

- un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, destinato a tutti i vincitori del concorso, previa sottoscrizione di un contratto triennale retribuito (FIT). Nel primo anno di contratto, il titolare deve frequentare il corso di specializzazione e, previo superamento dell'esame finale, conseguire il **diploma di specializzazione**.

Nel secondo anno, sulla base di incarichi, e fermi restando gli altri impegni formativi, deve effettuare supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni.

Nel terzo anno – al quale si accede previo superamento della valutazione intermedia alla fine del secondo anno – deve effettuare supplenze su posti vacanti e disponibili.

Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso FIT. La frequenza è obbligatoria. Il terzo anno si conclude con una valutazione finale;

- **l'accesso ai ruoli, a tempo indeterminato**. In particolare, il titolare del contratto, in caso di valutazione finale positiva al termine del terzo anno del percorso FIT (che assolve anche l'obbligo dell'anno di prova), è assegnato all'ambito territoriale presso il quale ha prestato servizio nel corso del terzo anno del contratto e gli è attribuito un **incarico triennale**.

La [relazione illustrativa](#) sottolinea, al riguardo, che dall'opera di ascolto dei portatori di interesse è emersa, fra l'altro, la lunghezza eccessiva del percorso, nonché la ridondanza per i soggetti già abilitati che avessero deciso di partecipare.

Ulteriori criticità evidenziate dalla stessa relazione attengono alla ridotta entità del compenso previsto durante l'anno di specializzazione e dalla ridotta compatibilità di tale percorso di specializzazione con altre attività di docenza, con conseguente impatto negativo per la continuità reddituale, in particolare per i candidati già iscritti nelle graduatorie di istituto.

In breve sintesi, si prevede ora che il percorso di formazione iniziale e accesso ai ruoli si articoli, invece, in:

- un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, all'esito del quale si consegue l'abilitazione all'insegnamento;
- un percorso annuale di formazione iniziale e prova, cui accedono i vincitori del concorso;
- l'accesso ai ruoli per i vincitori del concorso e l'assunzione a tempo indeterminato degli stessi, previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova.

Di seguito, le nuove previsioni saranno esposte, al fine di facilitarne la lettura, raggruppandole per argomenti.

### ***1.1. Indizione del concorso e commissioni giudicatrici***

Come nella normativa vigente, il concorso si articola per **esami e titoli** ed ha **cadenza biennale**. Tuttavia – come conseguenza della riduzione temporale del percorso – il concorso è bandito per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano **vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico** successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali.

Rimane, altresì, fermo che nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ogni sede concorsuale regionale o interregionale, rispettivamente:

- per i posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, ma, ora, senza la possibilità di raggruppare le medesime classi in ambiti disciplinari;
- per i posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;
- per i posti di sostegno.

Inoltre, rimanendo fermo che ogni candidato può concorrere in una sola regione, si stabilisce ora che ciò è possibile per **una sola classe di concorso per ciascun ordine di scuola** (scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado), nonché per i **posti di sostegno** (anche in questo caso, sia per la scuola secondaria di primo grado sia per la scuola secondaria di secondo grado).

Dunque, non sarà più possibile concorrere contemporaneamente – come prevede la normativa vigente – per più classi di concorso del medesimo ordine di scuola, tra quelle messe a concorso nella regione.

Una rilevante novità riguarda anche la **disciplina attuativa**. Infatti, mentre a legislazione vigente alcuni aspetti della procedura concorsuale – fra i quali i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici del concorso e i requisiti dei componenti, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli dei candidati, la ripartizione del punteggio fra prove e titoli, i punteggi minimi per il superamento di ogni prova – devono essere definiti con un regolamento di delegificazione – sottoposto, dunque, al previo **parere** del Consiglio di Stato e delle **Commissioni parlamentari** competenti – e altri aspetti, di natura più procedurale, devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ora si prevede solo l'intervento di quest'ultimo.

In particolare, si prevede ora che con **decreto** del **Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca si individuano:

- i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti dei relativi componenti;
- i programmi, le prove di concorso, i punteggi attribuibili alle medesime prove e i criteri di valutazione;
- la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili.

Al riguardo, si specifica sin d'ora che i **titoli** possono essere valutati in misura comunque **non superiore al 20% del punteggio** complessivo e che sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso dell'abilitazione conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami nelle stesse classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;

- le modalità di gestione delle procedure concorsuali da parte degli Uffici scolastici regionali.

Con il medesimo decreto è costituita - come già previsto a legislazione vigente - una **commissione nazionale di esperti** per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame.

### ***1.2. Requisiti di accesso al concorso***

Per i **posti comuni** e i posti di **insegnante tecnico-pratico**, si stabilisce che il possesso dell'**abilitazione** su una classe di concorso, o per altro grado di istruzione, ferma restando la necessità del possesso del titolo di studio specifico richiesto per la classe di concorso per cui si partecipa, consente direttamente l'accesso al concorso, senza, cioè, necessità di acquisire gli specifici 24 crediti formativi universitari o accademici richiesti dalla normativa vigente.

A legislazione vigente, i requisiti sono costituiti dal possesso, congiunto, del titolo di studio specifico, nonché di 24 crediti formativi universitari o accademici da acquisire nelle discipline antro-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche.

Le modalità di acquisizione dei crediti sono state definite con [DM 616 del 10 agosto 2017](#).

Per i **posti di sostegno**, si specifica che, oltre ai requisiti previsti per il concorso per posti comuni e posti di insegnante tecnico-pratico, è necessario il conseguimento della **specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità**, rilasciata all'esito dei

percorsi di specializzazione, per i quali si richiama il regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, co. 416, della L. 244/2007.

Si tratta – a legislazione vigente - del DM 249/2010, il cui art. 13 prevede, però, che ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno **possono accedere gli insegnanti già abilitati**. Ora, invece, si prevede che per accedere ai percorsi di specializzazione sono necessari i medesimi requisiti previsti per la partecipazione al concorso per posti comuni e posti di insegnante tecnico-pratico.

*Si tratta di previsioni che appare opportuno chiarire.*

### **1.3. Prove d'esame**

Per i **posti comuni**, rimane fermo che il concorso prevede **due prove scritte**, a carattere nazionale, e **una prova orale**.

Per i **posti di sostegno**, si passa da tre prove scritte a carattere nazionale e una prova orale, a **una prova scritta** a carattere nazionale e una **prova orale**.

Una novità comune a tutte le prove – sia per i posti comuni che per i posti di sostegno – è costituita dalla previsione che le stesse si superano con il conseguimento di un **punteggio minimo di 7/10** (o equivalente).

In particolare, nel concorso per posti comuni, il superamento della prima prova scritta è condizione necessaria perché la commissione passi alla valutazione della successiva.

Più nello specifico, per i **posti comuni** si prevede che la **prima prova scritta** ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato non più su una specifica disciplina scelta dall'interessato, bensì **su tutte le discipline** afferenti alla classe di concorso.

Rimane fermo che la seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antro-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.

Si stabilisce, inoltre, che la **prova scritta** per i **posti di sostegno** ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze – **non più semplicemente “di base”** – sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione e sulle relative metodologie.

Rimane, altresì, fermo che la **prova orale** (per posti comuni e per posti di sostegno) – che comprende anche la prova pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano – ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del [Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza](#)

delle lingue-QCER (*Common European Framework of Reference for Languages -CEFR*). Si stabilisce, invece, che la stessa prova ha anche l'obiettivo di verificare - in luogo del possesso di abilità informatiche di base - il possesso di adeguate **competenze didattiche** nelle **tecnologie dell'informazione e della comunicazione**.

Il superamento di tutte le prove costituisce **abilitazione all'insegnamento** per la classe di concorso per cui il candidato ha partecipato, ovvero per il sostegno.

*Dal punto di vista della formulazione del testo, quest'ultima previsione – inserita nell'art. 5 del d.lgs. 59/2017, relativo ai requisiti di accesso al concorso – dovrebbe, più opportunamente, essere collocata nell'art. 6, relativo alle prove di esame.*

#### **1.4. Graduatorie di merito e accesso al ruolo**

La principale novità è costituita dalla previsione che le graduatorie – compilate, in ogni sede concorsuale, per ogni classe di concorso e per il sostegno, sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove – **includono solo i vincitori**, pari al numero dei posti messi a concorso.

Non è, dunque, contemplata l'inclusione nelle graduatorie degli idonei, ossia di coloro che, pur avendo ottenuto almeno il punteggio minimo in tutte le prove, non rientrano nel numero dei posti messi a concorso.

Si intenderebbe, dunque, superato – per le procedure relative all'accesso ai ruoli della scuola secondaria – il principio sancito dall'art. 1, co. 604, della L. 205/2017, secondo cui le graduatorie di merito dei concorsi per docenti sono utili, fino al termine di validità, per le immissioni in ruolo di coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.

Si prevede, inoltre, che le graduatorie hanno **validità biennale** a decorrere dall'a.s. successivo a quello di approvazione e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo o, comunque, alla scadenza del biennio.

I vincitori che risultano presenti sia nella graduatoria relativa ad una classe di concorso, che in quella relativa al sostegno, devono optare per una sola di esse.

Sulla base della graduatoria di merito, i vincitori sono direttamente **immessi in ruolo** in **due successivi scaglioni annuali**, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello in cui sono

espletate le prove concorsuali. Rimane comunque fermo il **diritto all'immissione in ruolo dei vincitori**, ove occorra **anche negli anni successivi**.

*Al riguardo, occorrerebbe chiarire come si combini la previsione della perdita di efficacia delle graduatorie – che includono solo i vincitori – alla scadenza del biennio, con la previsione che gli stessi vincitori possono essere assunti anche oltre il biennio.*

*Con riguardo alla formulazione del testo, si segnala che la previsione relativa all'immissione in ruolo in due scaglioni e al diritto, per i vincitori, di essere immessi in ruolo anche oltre il biennio, attualmente inserita nell'art. 3 del d.lgs. 59/2017 – relativo al bando di concorso e alle commissioni – dovrebbe, più opportunamente, essere collocata direttamente nell'art. 7, relativo alle graduatorie.*

Un'altra novità è costituita dalla previsione che **i vincitori scelgono**, in ordine di punteggio, l'**istituzione scolastica** – e non più l'ambito territoriale –, cui essere assegnati per svolgere l'anno di formazione iniziale e prova, fra quelle della regione in cui hanno concorso che presentano posti vacanti e disponibili.

Ciò è legato alla previsione, introdotta – al di fuori delle novelle al d.lgs. 59/2017 - dal **comma 5** - secondo la quale, a decorrere **dall'a.s. 2019/2020**, ai docenti, nell'ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità territoriale e professionale, **non può essere attribuita la titolarità su ambito territoriale**.

### **1.5. Conferma in ruolo**

Il percorso annuale di formazione iniziale e prova si conclude – come, nella normativa vigente, il terzo anno del percorso FIT – con una valutazione finale che, se positiva, assolve all'obbligo dell'**anno di prova**, per l'**effettiva immissione in ruolo**.

La novità è costituita dalla **reintroduzione della possibilità di ripetere (una sola volta)**, in caso di valutazione negativa, il **periodo di formazione e prova**.

Si prevede, infatti, nuovamente l'applicazione alle procedure per l'immissione nei ruoli di docente della scuola secondaria di una serie di disposizioni della L. 107/2015, oltre che del d.lgs. 297/1994, di cui il d.lgs. 59/2017 aveva previsto la disapplicazione.

Nello specifico, si tratta dei co. 115, 117, 118 e 119 dell'art. 1 della L. 107/2015, in base ai quali, in particolare: il positivo superamento del periodo di formazione e prova determina l'effettiva immissione in ruolo; la valutazione finale

spetta al dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione (art. 11 d.lgs. 297/1994), sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor; gli obiettivi, i criteri e le modalità di valutazione sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Le disposizioni del d.lgs. 297/1994 che si applicano nuovamente sono, invece, gli artt. 437, 438, 439 e 440, che disciplinano l'anno di formazione valido come periodo di prova e i suoi effetti.

In particolare, si specifica che, in caso di valutazione positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria – ad esaurimento, di merito, o di istituto – nella quale sia iscritto, ed è **confermato in ruolo nella istituzione scolastica dove ha svolto il periodo di prova**.

Si stabilisce, altresì, che il docente deve **rimanere** nella stessa istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e nella medesima classe di concorso, per **almeno altri quattro anni**, salvo in caso di soprannumero o esubero, ovvero in caso di persona con disabilità gravi o che assista familiari con disabilità gravi (art. 33, co. 5 e 6, L. 104/1992), limitatamente a fatti sopravvenuti dopo il termine di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso.

A livello generale, si ricorda che l'art. 399, co. 3, del d.lgs. 297/1994 – come modificato, da ultimo, dall'art. 15, co. 10-*bis*, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – pone il termine minimo di tre anni di servizio in una provincia prima di poter chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia. Tale previsione non si applica al personale di cui all'art. 33, co. 5, della L. 104/1992 e al personale di cui all'art. 21 della medesima legge (persona con disabilità con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tab. A annessa alla L. 648/1950).

### ***1.6. Disciplina transitoria***

Con riferimento alla fase transitoria, si conferma, in particolare, che:

- il 50% dei posti è coperto attingendo alle graduatorie ad esaurimento (art. 1, co. 605, lett. *c*), L. 296/2006), fino al loro completo esaurimento;
- per il restante 50% dei posti, si provvede mediante scorrimento delle graduatorie di merito del concorso bandito nel 2016 (art. 1, co. 114, L. 107/2015), del concorso riservato a docenti già abilitanti all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione (art. 17, co. 3, lett. *b*), d.lgs. 59/2017), nonché dei concorsi ordinari.



In particolare, rimane fermo che al concorso riservato ai docenti già abilitati è destinato, al netto dei posti utilizzati con riferimento al concorso del 2016, il 100% del 50% dei posti riservati alle graduatorie di merito per gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, l'80% per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, il 60% per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli a.s. 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli a.s. 2026/2027 e 2027/2028, il 20% per i bienni scolastici successivi, sino a integrale scorrimento di ogni graduatoria di merito regionale.

La novità, invece, è costituita dal fatto che, per la copertura del 50% dei posti mediante scorrimento delle graduatorie di merito non si prevede più di attingere anche alle graduatorie dei **concorsi** da bandire con cadenza biennale, a partire dal 2018, in ciascuna regione, riservati a **docenti non abilitati**, che abbiano svolto un **servizio di almeno tre anni scolastici** anche non continuativi negli otto anni precedenti (art. 17, co. 3, lett. c), e 7-9, D.Lgs. 59/2017). Tale tipologia di concorso, infatti, è **soppressa**.

In particolare, il D.Lgs. 59/2017 ha previsto – all'esito della procedura concorsuale riservata di cui si è detto – la costituzione di graduatorie regionali predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova scritta ed in una prova orale. Lo scorrimento avviene annualmente e comporta l'ammissione diretta ad un percorso biennale (disciplinato come il primo e il terzo anno del percorso FIT), che determina, tra l'altro, il conseguimento del diploma di specializzazione.

Per tali soggetti si prevede ora, in sede di prima applicazione, una **riserva del 10% dei posti nel concorso ordinario**, al quale, inoltre, possono **partecipare** (come nel concorso riservato ora soppresso), per **una tra le classi di concorso** per le quali abbiano maturato un **servizio di almeno un anno**, anche **senza** il requisito relativo ai **24 crediti formativi** specifici. È valutabile il servizio svolto, su posto comune o su posto di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione (che, in base all'art. 2, co. 1, lett. d), della L. 53/2003 comprende anche il sistema di istruzione e formazione professionale che fa capo alle regioni).

Per quanto riguarda il **concorso riservato a docenti già abilitati**, le cui modalità di espletamento sono state definite con [DM 15 dicembre 2017](#) e il cui [bando](#) è stato pubblicato nella GU-IV serie speciale del 16 febbraio 2018, il **comma 4** – che non costituisce novella del d.lgs. 59/2017 – dispone che ai soggetti che sono già stati avviati al percorso FIT nell'a.s. 2018/2019 continuano ad applicarsi le previsioni originarie, come in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità – ora introdotta – di ripetere il percorso annuale per una sola volta (in caso di valutazione negativa).

Invece, i soggetti che non sono stati ancora avviati al percorso FIT, saranno ammessi al nuovo percorso annuale di formazione e prova e, dunque, saranno immessi in ruolo, secondo quanto già illustrato.

Al riguardo, si ricorda che il [DM 579/2018](#) – che aveva definito, per quanto qui interessa, il contingente autorizzato per l'ammissione al percorso di formazione terzo anno FIT, da effettuarsi per l'a.s. 2018/19 – aveva disposto, all'art. 2, che le graduatorie valide per l'ammissione al suddetto percorso di formazione erano quelle pubblicate entro il 31 agosto 2018.

Successivamente, con [DM 631/2018](#) – preso atto della mancata approvazione di alcune graduatorie di merito entro il 31 agosto 2018 – è stato disposto, al fine di garantire il recupero delle facoltà assunzionali per l'a.s. 2018/19, nel caso di incapienza delle graduatorie del concorso bandito nel 2016 e delle graduatorie ad esaurimento, che le **graduatorie comunque pubblicate entro il 31 dicembre 2018** sono utilizzate per l'individuazione degli aspiranti collocati in posizione utile rispetto ai posti residuati dalle operazioni di immissione in ruolo sia dalle graduatorie di merito del concorso 2016, compresi gli elenchi aggiuntivi, che dalle graduatorie ad esaurimento.

## ***2. SOPPRESSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI IMPIEGARE I DOCENTI IN MODO FLESSIBILE***

Il **comma 1, lett. e)**, **abroga** la previsione recata dall'art. 4, co. 3, del d.lgs. 59/2017, in base alla quale, in coordinamento con il Piano nazionale di formazione (art. 1, co. 124, L. 107/2015), sono organizzate specifiche **attività formative per docenti di ruolo in servizio**, al fine di consentire loro di integrare la preparazione per poter svolgere **insegnamenti anche in classi disciplinari affini** o di modificare la classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto, incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa.

## ***3. SOPPRESSIONE DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE PARITARIE***

Il **comma 1, lett. n)**, **abroga** gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 59/2017, che prevedono, in particolare, che costituisce titolo per insegnare nelle **scuole paritarie**, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, per i posti comuni, il possesso del diploma di specializzazione conseguibile nell'ambito del percorso FIT (ovvero, per i posti di sostegno, del diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica) e che possono insegnare anche coloro che sono iscritti al corso di specializzazione, per non più di tre anni dall'immatricolazione al corso.

Pertanto, per effetto di tali abrogazioni, per l'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie, tornerà ad essere vigente la disciplina recata dall'art. 1, co. 4, lett. g), della L. 62/2000, in base alla quale il personale docente deve essere fornito del titolo di **abilitazione** (che, sulla base delle novità introdotte, sarà conseguibile – per chi non ne sia già in possesso - previo superamento del nuovo concorso per l'insegnamento nelle scuole statali).

#### ***4. SOPPRESSIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE INIZIALE E L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DOCENTE***

Il **comma 1, lett. n)**, **abroga** anche l'art. 14 del d.lgs. 59/2017, che prevede l'istituzione della **Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente** – composta pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica – con compiti, fra l'altro, di coordinare e monitorare il sistema e di proporre iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti.

#### ***5. DISPOSIZIONI FINANZIARIE***

A seguito delle modifiche al d.lgs. 59/2017 di cui si è già detto, il **comma 1, lett. p)**, modifica anche la norma di copertura degli oneri, recata dall'art. 19 del medesimo d.lgs.

In particolare, autorizza la spesa di € 7,009 mln nel 2018 e di € 13,426 mln annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessivo.

Al riguardo, le **relazione tecnica** precisa che si tratta esclusivamente dei fondi destinati allo svolgimento dei concorsi, essendo venuti meno tutti gli oneri diversi. In particolare, evidenzia che la somma prevista, a regime, dal 2019 consentirà l'**incremento** dei **compensi** ai componenti delle **commissioni** di concorso e ai relativi segretari, e consentirà di coprire gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti.

L'art. 19 del d.lgs. 59/2017 prevede la costituzione nello stato di previsione del MIUR di un Fondo destinato alla copertura degli oneri relativi ai primi due anni del contratto FIT, con una dotazione di € 20,8 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020, € 45,6 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, € 71,6 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024, € 85,1 mln per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ed € 117,0 mln annui a decorrere dal 2027. Ulteriori oneri, derivanti da altre disposizioni del d.lgs., pari a € 7,009 mln nel 2018, € 26,426 mln annui per il 2019 e il 2020, € 52,733 mln nel 2021, € 55,202 mln nel 2022, € 82,750 mln nel 2023, € 84,034 mln nel 2024, € 98,366 mln nel 2025, € 101,398 mln nel 2026 e €

135,211 mln annui dal 2027, sono coperti mediante corrispondente riduzione del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).

In base ai **commi 2 e 3** – che non costituiscono novella del d.lgs. 59/2017 –, quota parte dei risparmi derivanti dalla nuova disciplina è destinata all’**incremento del Fondo “La Buona Scuola”**. Una ulteriore quota di **€ 12 mln annui** a decorrere dal 2019 è, invece, destinata a concorrere al **miglioramento dei saldi di finanza pubblica**.

In particolare, il Fondo “La Buona Scuola” è incrementato di € 0,2 mln nel 2019, € 0,8 mln nel 2020, € 27,1 mln nel 2021, € 29,6 mln nel 2022, € 57,1 mln nel 2023, € 58,4 mln nel 2024, € 72,6 mln nel 2025, € 75,8 mln nel 2026 e € 109,6 mln annui dal 2027.

## **6. SUPERAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI**

Il **comma 5** dispone che, a decorrere **dall’a.s. 2019/2020**, ai docenti, nell’ambito delle procedure di reclutamento e di mobilità territoriale e professionale, **non può essere attribuita la titolarità su ambito territoriale**.

Si superano, così, le previsioni recate dalla L. 107/2015, in particolare all’art. 1, co. 66 e 73, e si torna, dunque, all’attribuzione della **titolarità in una specifica scuola**.

Si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 66, della L. 107/2015, ha disposto che, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

A sua volta, l’art. 1, co. 73, ha disposto che, dal medesimo a.s., il personale docente non già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge, è assegnato agli ambiti territoriali e che la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra i medesimi ambiti territoriali.

Inoltre, l’art. 1, co. 79, ha disposto che, sempre dall’a.s. 2016/2017, il dirigente scolastico conferiva incarichi triennali ai docenti assegnati all’ambito territoriale di riferimento. Tale previsione, tuttavia, è stata di fatto gradualmente superata a seguito di accordi contrattuali.

Da ultimo, il 26 giugno 2018 è stata siglata un’[ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2018/2019](#), in base alla quale la competenza ad assegnare alle scuole i docenti è attribuita all’Ufficio scolastico competente per territorio.

Con [nota n. 29748 del 27 giugno 2018](#), il MIUR ha poi fornito istruzioni per il passaggio da ambito a scuola.

*Si valuti l'opportunità di prevedere l'abrogazione, a decorrere dal 1° settembre 2019 – data di avvio dell'a.s. 2019/2020 – delle disposizioni della L. 107/2015 incompatibili con la nuova disciplina.*